

PROCEDIMENTO I874

MASTER SERVICE AGREEMENT TIM – FIBERCOP

**** ** ***

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI DA PARTE DI

TIM SPA

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA L. 287/90

(18.06.2025)

(1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO

Procedimento I874 - MSA TIM FIBERCOP

(2) PARTI DEL PROCEDIMENTO

TIM S.p.A., con sede legale in via Gaetano Negri 1, 00123 Milano.

FiberCop S.p.A., con sede Via Marco Aurelio, 24 20127 Milano.

(3) FATTISPECIE CONTESTATA

Il presente Formulario ha ad oggetto la presentazione di impegni da parte di TIM S.p.A. ("**TIM**"), idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali mosse dall'Autorità in materia di acquisizione ed utilizzo dei diritti IRU.

Sul punto, le perplessità manifestate dall'atto di avvio riguardano la possibilità che, in forza delle correnti previsioni del Master Service Agreement ("**MSA**"), TIM utilizzi i diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali, per trattenere indebitamente capacità produttiva e precludere l'accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti, che intendano servire la clientela business potenzialmente interessata.

(4) MERCATI INTERESSATI

I mercati interessati dall'istruttoria sono il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ed i mercati dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio di rete fissa.

(5) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

- premesse

Nel quadro del procedimento I874, le parti (FiberCop e TIM) si sono determinate a presentare una serie di impegni atti a risolvere alla radice tutte le perplessità declinate dall'Autorità nell'atto di avvio. Alcuni impegni riguardano profili dell'MSA che coinvolgono con maggior immediatezza o operatività FiberCop, altri riguardano più direttamente TIM.

Per questo motivo, nel mentre le parti sottopongono all'Autorità due distinti Formolari, uno per conto di TIM, l'altro di FiberCop, resta inteso che gli impegni colà contenuti vanno valutati nel loro complesso, come insieme di *commitments* mitiganti ogni criticità esposta nell'atto di avvio, in un rapporto di evidente reciproca complementarietà e pari collegamento negoziale ed ai fini di legge.

Tale caratteristica rende ragione del perché ciascuna delle parti, nel presentare il 'proprio' Formulario, per quanto occorrer possa, aderisce agli impegni dell'altra parte, impegnandosi, quindi, a modificare l'MSA, in relazione all'insieme degli impegni contemplati nel Formulario depositato da TIM ed in quello depositato da FiberCop; e del perché, a tal proposito, una specifica dichiarazione congiunta viene in proposito ad essere contestualmente resa all'Autorità.

- descrizione degli impegni

Al fine di garantire la piena contendibilità dei clienti finali aziendali, serviti tramite i rilegamenti in fibra ottica oggetto di IRU, si prevede che, con riferimento ai collegamenti in IRU che TIM si è riservata all'atto del conferimento della rete a FiberCop (con l'atto del 1° luglio 2024) e che sono utilizzati da TIM per la fornitura di servizi a clienti business (cd. *Selected Business Connections*, "SBC"):

a) allo spirare o, comunque, al venir meno del rapporto contrattuale con il cliente business servito da TIM grazie all'utilizzo dell'IRU in questione, e qualora si verifichi che:

(1) un operatore terzo richieda a FiberCop in IRU una o più fibre per un cliente business, precedentemente contrattualizzato da TIM, ai fini della fornitura di propri servizi, e

(2) FiberCop non disponga di altra capacità di rete per soddisfare tale richiesta,

FiberCop ne faccia richiesta a TIM e TIM rimetta FiberCop nella piena titolarità e disponibilità dell'IRU non più utilizzato; fermo restando che, una volta ottenuta la restituzione, FiberCop si impegna a concedere in IRU al terzo richiedente le fibre rese nuovamente disponibili da TIM;

b) l'impegno è proposto senza pregiudizio delle circostanze di seguito descritte:

b1) dal momento della precitata retrocessione del diritto a FiberCop, TIM cesserà di avere qualsivoglia obbligo nei confronti di FiberCop, con riferimento allo specifico collegamento in IRU (ad esempio, a titolo di pagamento per la manutenzione);

b2) TIM non sarà messa a conoscenza dell'identità del terzo acquirente dell'IRU e non avrà alcun rapporto con lo stesso, sì che ogni relazione contrattuale sarà solo tra FiberCop ed il terzo. Nel caso in cui si interrompa il rapporto contrattuale tra il terzo ed

il cliente business, ed il terzo rimetta a disposizione di FiberCop la risorsa precedentemente acquisita in IRU, FiberCop potrà attribuirla ad altri soggetti a quel momento interessati (eventualmente anche a TIM), fermo restando quanto precisato al punto b4) che segue;

b3) con riferimento alla retrocessione del diritto da TIM a FiberCop, FiberCop riconoscerà a TIM un corrispettivo correlato al valore di mercato degli anni di durata residua dell'IRU; la natura del compenso (monetaria o altro) sarà autonomamente definita tra le Parti;

b4) nel caso di eventuale riassegnazione a TIM del medesimo IRU, ai sensi del punto b2), i termini economici della riassegnazione saranno concordati in buona fede tra le parti, ma non potranno in ogni caso essere peggiorativi per TIM rispetto a quelli indicati al punto b3) che precede, non essendo in alcun modo vincolata TIM a corrispondere a FiberCop quanto, se del caso, corrisposto dal terzo, che si fosse precedentemente reso cessionario del medesimo IRU.

- modifiche dell'MSA

TIM ribadisce, per quanto occorrer possa in questa sede, quale vincolo che forma parte integrante del presente Formulario, l'impegno a modificare l'MSA, entro al massimo 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di chiusura del procedimento 1874 ai sensi dell'art. 14-ter L. 287/1990, al fine di dare applicazione agli impegni assunti da entrambe le parti (nei rispettivi Formulari), prontamente informando l'Autorità dell'intervenuta modifica dell'accordo in questione.

(6) EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ

Il presente impegno avrà efficacia sino alla scadenza originaria degli IRU utilizzati da TIM per la fornitura di servizi ai clienti SBC.

(7) CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI RILEVATI NELL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

Gli impegni proposti sono in grado di risolvere ogni prospettata criticità (per quanto, rispettosamente, non condivisa) come declinata nell'atto di avvio dell'istruttoria, introducendo un meccanismo atto a far sì che, su richiesta di FiberCop – e nel caso in cui il rapporto contrattuale tra TIM ed un determinato cliente business si sia interrotto e l'IRU conferito a TIM risulti indispensabile per servire il cliente business in parola – un

terzo concorrente possa acquisire quello stesso IRU da FiberCop (previa retrocessione dello stesso da parte di TIM).

Gli impegni presentati sgombrano il campo da ogni dubbio circa il fatto che TIM possa adottare un comportamento escludente in relazione ad una risorsa scarsa, che sia indispensabile per la concorrenza; e, più precisamente, rimuove ogni preoccupazione relativa all'ipotesi che TIM faccia un utilizzo dei diritti IRU tale da trattenere indebitamente capacità produttiva e precludere l'accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti, che intendano servire i medesimi clienti business.

A prescindere dal diverso convincimento di TIM in merito alla insussistenza di qualsivoglia criticità concorrenziale, si ritiene in ogni caso che questi impegni, se letti in controluce rispetto alle potenziali criticità ravvisate dall'atto di avvio dell'istruttoria, quanto all'utilizzo degli IRU da parte di TIM:

- i. determinerebbero un più ampio accesso al mercato per i concorrenti, a tutto voler concedere rendendo pienamente contendibile il cliente che, sino a quel momento, fruiva di servizi erogati da TIM utilizzando l'IRU in parola e ristabilendo la piena parità di condizioni tra gli operatori;
- ii. preverrebbero potenziali comportamenti di *preemption* di risorse scarse, evitando che TIM possa accumulare capacità in eccesso senza utilizzarla realmente;
- iii. incentiverebbero tutti a competere sul merito: TIM, al pari degli altri operatori, sarà incentivato a fornire un servizio efficiente e di qualità al fine di conservare la clientela, anziché contare su potenziali barriere all'ingresso per proteggere la propria posizione;
- iv. garantirebbero che le risorse scarse siano assegnate dove c'è domanda reale, aumentando quindi l'efficienza complessiva del mercato e promuovendo dinamiche competitive sane.

TIM confida che le osservazioni di cui sopra siano sufficienti a dimostrare a codesta Autorità che gli Impegni non sono “*manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria*” e che, di conseguenza, l'Autorità possa procedere alla loro accettazione, dopo il market test ai sensi del paragrafo 10 della Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287.